

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 31-1844

Indirizzi per l'attuazione del PAI: modifica della DGR 2-11830 del 28.07.2009 mediante sostituzione dell'allegato A e nuove disposizioni organizzative per l'espressione del parere sugli strumenti urbanistici nell'ambito delle procedure di adeguamento al PAI.

A relazione del Vicepresidente Cavallera e dell'Assessore Ravello:

Premesso che:

- Il Piano per l'Assetto Idrogeologico (di seguito denominato PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.4.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001 è uno stralcio del "Piano di Bacino", (art. 17, comma 1, L. n. 183/1989) e persegue la finalità di difesa del suolo anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici,
- il PAI sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici alle proprie disposizioni attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, rispetto all'effettivo stato del dissesto disponendo di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geologico e idraulico, che possono incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti,
- la Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, ha fornito indicazioni ed indirizzi specifici in tal senso, già a partire dal 2001, con le DD.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003 e n. 2-11830 del 28.07.2009;

Considerato che:

- la legge regionale 26.01.2007, n. 1 "*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" ha introdotto una nuova modalità di formazione e approvazione delle varianti strutturali degli strumenti urbanistici sulla base dei principi di sussidiarietà, concertazione e copianificazione,
- le nuove procedure riguardano altresì le varianti relative all' "*esclusivo adeguamento al PAI (...)* o *quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI*" e prevedono la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico in sede di conferenza di copianificazione,
- attualmente le fasi di valutazione previste per i comuni classificati sismici e per quelli in cui siano presenti abitati da consolidare e trasferire, riguardano la fase antecedente sia il progetto preliminare che il progetto definitivo, così come disposto rispettivamente dalla DGR n. 2-19274 del 08.03.88 e dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 20/PRE del 31.12.1992; per cui in un'ottica di snellimento e razionalizzazione delle procedure, appare sufficiente la verifica degli elaborati solo nella fase antecedente il progetto preliminare;

Considerato altresì che:

- la L.R. n. 3/2009 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2008 in materia di tutela dell'ambiente) ha disposto il trasferimento alla Regione delle funzioni in materia di prevenzione del rischio geologico e sismico già di competenza di ARPA;
- con D.G.R. n. 26-13522 del 16.03.2010, sono stati istituiti presso la Direzione Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana i nuovi Settori "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Torino, Cuneo, Novara e Verbania" (DB14.20) e "Prevenzione territoriale del rischio geologico – Area di Alessandria, Asti, Biella, Vercelli" (DB14.21);
- la D.G.R. n. 33 – 1063 del 24.11.2010 ha stabilito al 01.12.2010 la decorrenza dell'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione ai sensi della L.R. n. 3/2009, ed ha altresì definito le declaratorie dei predetti Settori. Tra le funzioni già di competenza dell'ARPA ed attualmente ricondotte alla competenza della Regione e, nello specifico, dei Settori "Prevenzione del rischio geologico" e del Servizio sismico, vi è l'espressione dei pareri sugli elaborati di carattere geologico a corredo dei piani regolatori generali e delle relative varianti, nonché sugli abitati da consolidare e trasferire ai sensi della legge n. 64/1974;

Constatato che:

- a seguito delle sperimentazioni dell'attuazione della L.R. 1/2007 si sono potute riscontrare alcune difficoltà procedurali relative all'integrazione delle procedure stabilite dalla legge, relativamente alla valutazione tecnica ed alla approvazione delle varianti di adeguamento al PAI, e quelle definite dalla DGR n. 31-3749 del 06.08.2001 così come modificata dalla DGR n. 2-11830 del 28.07.2009,
- la razionalizzazione delle procedure di valutazione delle varianti agli SS.UU. di adeguamento al PAI che già si era resa necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 1/2007, delineando un percorso di valutazione, alternativo a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 31-3749 del 06.08.2001, integrato con le procedure di cui alla L.R. 1/07 e condiviso allora dalla Regione, dall'ARPA e dalle province, si ritiene possa essere oggi affinato e migliorato anche alla luce di quanto più sopra premesso e considerato,
- le province, inoltre, cui viene assegnato uno specifico ruolo di supporto e di informazione alle Amministrazioni locali, relativamente ai documenti ed alle analisi a scala provinciale che vanno ad integrare ed approfondire le conoscenze del quadro del dissesto del PAI che assumono valenza di Piano di Bacino attraverso le Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98, diventano fondamentali nel processo di copianificazione anche nella fase di condivisione del quadro del dissesto.

Atteso che:

- l'Allegato A della DGR n. 2-11830 del 28.07.2009 non risulta più aggiornato rispetto al nuovo quadro normativo, organizzativo e procedurale e se ne ritiene pertanto opportuna l'integrale sostituzione con l'Allegato A alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale;
- tale Allegato A conferma e comunque aggiorna i chiarimenti procedurali, contenuti nella D.G.R. n. 2-11830 citata, che si erano resi necessari in ordine alle aree a rischio molto elevato (RME) e circa l'applicazione del concetto di "*carico antropico*" definito dalla Circolare PGR 7/LAP/1996;

- le fasi procedurali elaborate in coerenza con le procedure di valutazione ed approvazione degli strumenti urbanistici stabilite dalla L.R. 1/07, sono descritte e anche rappresentate in un diagramma di flusso sintetico all'interno dell'Allegato A della presente deliberazione;

- questo percorso procedurale si innesta in una procedura delineata molto dettagliatamente dalla L.R. 1/07 tale da configurarsi attualmente incongruente, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di funzioni, modalità e tempistiche ad una struttura esterna alla Regione (l'ARPA) le cui competenze in materia di prevenzione geologica e sismica appartengono oggi alla Regione medesima.

Valutato che:

- l'Allegato B della DGR n. 2-11830 del 28.07.2009, risulta costituito da criteri tecnico-normativi idonei per effettuare, nell'ambito dell'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI, le valutazioni tecniche relative alle problematiche idrauliche indotte dai corsi d'acqua e pertanto viene confermato nella sua forma oggi vigente.

Valutata altresì:

- la necessità di massima razionalizzazione delle risorse interne alla Regione, in un'ottica di risparmio e semplificazione, e di certezza delle tempistiche di risposta ai comuni,

- l'opportunità, in tal senso, di ridurre gli adempimenti a carico dei comuni classificati sismici, nonché dei comuni nei quali siano presenti abitati da trasferire o consolidare e per i quali la DGR n. 2-19274 del 08.03.88 e la circolare del Presidente della Giunta regionale n. 20/PRE del 31.12.1992 prevedono la necessità del parere sia antecedentemente all'adozione del progetto preliminare dello strumento urbanistico generale che antecedentemente all'adozione del progetto definitivo, ritenendosi sufficiente il parere unicamente sul progetto preliminare.

Valutato infine che:

- gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvato dal Comune a seguito dei pareri ottenuti in conferenza di copianificazione (*ex* L.R. n. 1/07), sono la base per la trasposizione delle informazioni che, una volta informatizzate (secondo una procedura definita coordinata dalla Regione Piemonte), contribuiscono alla mosaicatura del quadro del dissesto del PAI, che viene trasferito all'Autorità di bacino del Po periodicamente e reso consultabile in *internet* sul sito <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>,

- in un'ottica di leale collaborazione tra Enti si ritiene indispensabile che vengano trasmessi i *file* prodotti secondo le specifiche tecniche allegate a questa deliberazione (Annesso 1 all'allegato A) al fine di semplificare il processo di informatizzazione;

- gli elaborati dello strumento urbanistico approvato contenenti il quadro del dissesto (cartacei e/o in formato *pdf* e *shp*) devono essere inviati alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino, secondo quanto già disposto dal Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008;

- per consentire ai comuni una prima ricognizione speditiva sulla completezza della documentazione da produrre è stata predisposta una *check list* contenente l'elenco degli approfondimenti sui tematismi da analizzare (Annesso 2 all'allegato A).

Tutto ciò premesso e considerato,

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

- a) di modificare la DGR n. 2-11830 del 28.07.2009 mediante la sostituzione del suo Allegato A con il nuovo Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- b) di confermare l'Allegato B della DGR n. 2-11830 del 28.07.2009;
- c) di stabilire, a modifica di quanto definito in merito dalla DGR n. 2-19274 del 8.03.88 e dalla circolare del Presidente della Giunta regionale n. 20/PRE del 31.12.1992, che il parere preventivo sugli strumenti urbanistici dei comuni classificati sismici e dei comuni in cui siano presenti abitati da consolidare e trasferire è espresso solo sul progetto preliminare antecedentemente alla sua adozione;
- e) di stabilire che gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, prodotti secondo le specifiche contenute nell'Annesso 1 all'Allegato A, a seguito dell'approvazione dello strumento urbanistico medesimo da parte del Comune, devono essere inviati in copia conforme al Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino, ai fini della mosaicatura del quadro del dissesto;
- f) di individuare lo schema della *check list* riportata nell'Annesso 2 all'Allegato A, quale documento finalizzato alla ricognizione in merito alla completezza degli elaborati trasmessi dal comune.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.r. 22/2010.

(omissis)

Allegato

ALLEGATO A

INDIRIZZI PROCEDURALI PER L'ATTUAZIONE DEL PAI

1. Premessa.
2. Ricadute del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) in materia urbanistica.
3. La verifica di compatibilità idraulica ed idrogeologica e la conseguente eventuale variante allo strumento urbanistico.
4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (artt. 18 e 18 bis e 39 delle Norme di Attuazione del PAI) in rapporto alla nuova normativa urbanistica regionale.
 - 4.1. Le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici.
 - 4.2. Richiami alla procedura di cui alla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001 per gli strumenti urbanistici esclusi dalla procedura prevista dalla L.R. 1/2007.
 - 4.3. La nuova procedura di adeguamento per gli strumenti urbanistici che rientrano nella procedura prevista dalla L.R. 1/2007.
 - 4.4. Varianti ai sensi della L.R. 1/2007 di strumenti urbanistici già adeguati al PAI
 - 4.5. Disposizioni transitorie
5. Note esplicative procedurali per l'applicazione normativa in materia di aree a rischio molto elevato (RME)
 - 5.1. Normativa presa in esame.
 - 5.2. Procedure
6. Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico"
7. Classe IIIb della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Annexo 1 – Trasposizione del quadro del dissesto e cartografia di sintesi. Specifiche tecniche per la consegna dei dati in formato digitale.

Annexo 2 – *Check list*.

1. Premessa.

Il bacino idrografico del fiume Po, istituito come bacino di rilievo nazionale ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 19 maggio 1989, n. 183, così come modificato dalla legge 152/2006, attraverso la competente Autorità di Bacino, "di intesa con le Regioni", ha prodotto in questi ultimi anni una serie di importanti atti con l'obiettivo di *"garantire un livello di sicurezza adeguato rispetto ai fenomeni di dissesto idraulico ed idrogeologico, il ripristino degli equilibri idrogeologici ed ambientali, la riqualificazione e la tutela delle caratteristiche del territorio e la programmazione degli usi del suolo"*.

Si fa riferimento al "Piano stralcio per la realizzazione degli interventi necessari al ripristino dell'assetto idraulico, alla eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico e alla prevenzione dei rischi idrogeologici nonché per il ripristino delle aree di esondazione – PS45" approvato il 10.05.1995, al "Piano stralcio delle Fasce Fluviali" approvato con DPCM il 24.07.1998, al "Piano straordinario" approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 14/99 il 26.10.1999, al "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" (PAI) adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino con Deliberazione n. 18/2001 del 26.04.2001 e approvato con DPCM il 24.05.2001 e successive modifiche ed integrazioni.

La legge 183/1989 individua, infatti, quale strumento di pianificazione il "piano di bacino", che *"...ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo, e tecnico operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e la corretta utilizzazione delle acque, sulla base delle caratteristiche fisiche ed ambientali del territorio interessato"* (art. 17, comma 1, L. n. 183/1989). Il piano di bacino, quindi, deve perseguire la finalità di difesa del suolo anche attraverso la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso stabilite negli strumenti urbanistici.

Al fine di perseguire gli obiettivi sopra delineati il piano di bacino ha avviato un processo in cui la struttura decisionale è formata dall'interazione di tutte le componenti politico-tecniche dei diversi livelli di pianificazione che, coinvolte nel processo decisionale potranno risolvere le problematiche connesse ad un uso sostenibile del territorio ed in particolare quelle legate ai rischi ambientali, condividendo le scelte da effettuare.

Il "Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico" sollecita l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI medesimo attraverso la verifica di compatibilità, da condurre da parte delle Amministrazioni locali, rispetto all'effettivo stato del dissesto.

Al riguardo si precisa che, l'adeguamento obbligatorio degli strumenti urbanistici al PAI comporta anche l'adeguamento alle disposizioni in tema di fasce fluviali, e modifiche ed integrazioni successive, dettate prima dal Piano Stralcio delle Fasce Fluviali e successivamente modificate dal PAI stesso e dalle successive varianti ed integrazioni.

Lo strumento urbanistico comunale, quindi, assume una caratteristica fondamentale all'interno della pianificazione di bacino: quella di essere il garante della sicurezza del territorio e degli abitati esistenti, nonché il promotore di corrette politiche di sviluppo. In quest'ottica il piano locale, disponendo di più appropriati approfondimenti e studi di carattere geologico ed idraulico, potrà incidere sulla pianificazione di bacino, modificandone ed integrandone i contenuti.

La Regione Piemonte, in considerazione di quanto sopra e della valenza che gli strumenti urbanistici comunali assumono anche in materia di difesa del suolo e di sicurezza, aveva già fornito con le DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003 e n. 2-11830 del 28.07.2009 indicazioni ed indirizzi alle Amministrazioni comunali, oggi attualizzate con la presente DGR, ritenuta necessaria a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*".

La Giunta Regionale, con la procedura attivata, ha inteso dare il più ampio apporto collaborativo ai comuni già nella fase propedeutica alle scelte urbanistiche, in particolare sugli studi geologici ed idraulici a supporto degli strumenti urbanistici, in accordo ai principi dettati dal PAI ed agli indirizzi già formulati con la Circolare P.G.R. 8 maggio 1996 n. 7/LAP – "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*", e successiva Nota tecnica Esplicativa del dicembre 1999.

2. Ricadute del PAI in materia urbanistica.

Come già in parte accennato nella premessa, uno degli obiettivi del PAI, al fine di perseguire la difesa del suolo, è la costruzione di un quadro conoscitivo del sistema fisico del territorio e la corretta definizione delle possibili utilizzazioni dello stesso, stabilite negli strumenti urbanistici.

Il PAI quindi ha avviato un processo, già sperimentato nella fase di approvazione dello stesso, che comporta la partecipazione e l'interazione delle azioni di Comuni e Province.

Ai comuni impone, infatti, la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio esistenti sul territorio e, ove se ne verifichi la necessità, l'adeguamento dello stesso e, conseguentemente, la trasposizione degli studi svolti a scala locale nei contenuti del PAI; alle Province offre la possibilità di attuare il PAI introducendo nei Piani Territoriali Provinciali, mediante le Intese di cui all'art. 57 del D.lgs n. 112/1998, contenuti ed approfondimenti di natura geologica ed idraulica in coerenza con le scelte di pianificazione territoriale a livello provinciale. Il PTCP approvato, a seguito dell'Intesa raggiunta con la Regione e l'Autorità di bacino, assumerà valenza di PAI. In tal caso i comuni sono tenuti ad effettuare l'adeguamento del proprio strumento urbanistico nei riguardi del PTCP anziché del PAI.

I comuni quindi:

- a) che non vi hanno ancora provveduto, devono effettuare la verifica di compatibilità delle previsioni del proprio strumento urbanistico vigente con le condizioni del dissesto e del rischio esistenti sul territorio secondo le specifiche di cui ai paragrafi seguenti;
- b) qualora abbiano adottato una variante di adeguamento nel periodo transitorio (entro il 30.09.2003, posticipato all'11.12.2003), devono aver adottato in via definitiva, o deve essere stata approvata, entro 3 anni dalla data dell'adozione preliminare, la variante, al fine dell'applicazione delle norme e delle delimitazioni previste nella variante medesima, altrimenti si devono applicare le norme contenute nell'art. 9 del PAI alle perimetrazioni delle aree in dissesto contenute negli elaborati del PAI medesimo.

Inoltre, i comuni, nell'adeguamento degli strumenti urbanistici devono tenere conto:

- c) che per quanto riguarda le porzioni di territorio comprese nelle fasce fluviali A e B, le norme di riferimento sono quelle dettate dal PAI; tali norme d'uso non possono

essere modificate dagli strumenti urbanistici ma debbono essere recepite dagli stessi, fatte salve eventuali disposizioni più restrittive che si rivelassero necessarie a seguito delle indagini geologiche ed idrauliche svolte;

d) che per quanto riguarda le aree in dissesto indicate nella cartografia del PAI, vigono le norme d'uso dettate dall'art. 9 delle Norme di Attuazione a queste associate per i comuni che non hanno adeguato il proprio PRG al PAI e in quelli che ricadono nella situazione di cui alla precedente lett. b);

e) che per i comuni che hanno lo strumento urbanistico approvato adeguato al PAI, valgono le delimitazioni delle aree in dissesto e le norme a questi associati contenute nel PRG medesimo.

In ultimo si sottolinea che i comuni sono tenuti ad inserire nel certificato di destinazione urbanistica anche i dati relativi alla classificazione del territorio in funzione dell'idoneità geologica all'utilizzazione urbanistica e a richiedere al soggetto attuatore la sottoscrizione di un atto liberatorio che escluda ogni responsabilità dell'amministrazione pubblica in ordine ad eventuali danni a cose e a persone comunque derivanti dal dissesto segnalato, ai sensi dell'art. 18 comma 7 delle norme di attuazione del PAI. L'atto liberatorio di cui sopra dovrà essere obbligatoriamente allegato agli atti di compravendita degli immobili interessati.

3. La verifica di compatibilità geologica ed idraulica e la conseguente eventuale variante allo strumento urbanistico.

Nella redazione della verifica di compatibilità geologica ed idraulica richiesta dal PAI, rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti con le effettive condizioni di dissesto del territorio, si deve tener conto che l'adeguamento non significa una semplice riproposizione dei dissesti riportati sulla cartografia del PAI, che tra l'altro spesso non coincidono con i dissesti effettivi, ma una analisi dello stato di fatto che può portare ad un quadro del dissesto diverso da quello proposto, con la conseguente necessità di modifica sia della cartografia del PAI, sia delle previsioni urbanistiche, cartografiche e normative, vigenti.

A questo proposito occorre che i comuni, al fine di contribuire al processo di formazione del quadro del dissesto dell'intero bacino del fiume Po, attraverso un'azione che garantisca il più possibile l'unitarietà e la coerenza sia sotto l'aspetto morfologico che amministrativo, effettuino gli studi, le analisi e la verifica di compatibilità sull'intero territorio comunale e formino, ove risultasse necessario, le varianti urbanistiche di adeguamento.

La suddetta verifica di compatibilità effettuata alla scala locale, ove porti alla conoscenza di un quadro diverso da quello prospettato dal PAI ed ottenga la condivisione tecnica della Regione, sarà trasposta nella banca dati dell'Autorità di Bacino e sostituirà il quadro conoscitivo del PAI mosaicando di volta in volta il quadro del dissesto aggiornato a livello comunale. A tal fine è fondamentale richiamare l'esigenza di verificare, durante la procedura di adeguamento dello strumento urbanistico, la coerenza dei dissesti in corrispondenza del confine amministrativo del territorio comunale, sia in termini di perimetrazione che di classificazione del dissesto, per consentire la mosaicatura in forma omogenea.

Per quanto riguarda le indicazioni tecniche per la redazione della verifica di compatibilità e degli studi geologici ed idraulici necessari si rimanda a quanto già definito nell'Allegato B della DGR n. 2-11830 del 28.07.2009 e nell'Allegato 2 della DGR n. 45-6656 del

15.7.2002, in tema di "Legenda regionale per la redazione della carta geomorfologica e del dissesto".

Per quanto riguarda le aree a rischio molto elevato (RME) e la conseguente modifica ai sensi del Tit. IV delle Nda del PAI, si veda il successivo Paragrafo 5 che contiene chiarimenti procedurali in merito.

4. L'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al Piano per l'Assetto Idrogeologico (artt. 18 e 18 bis e 39 delle Norme di Attuazione del PAI) in rapporto alla nuova normativa urbanistica regionale.

4.1. Le attività di adeguamento degli strumenti urbanistici.

La Regione intende proseguire l'attività di prevenzione del rischio idrogeologico nell'ambito dell'attuazione del PAI, avviata con le DDGR n. 31-3749 del 06.08.2001, n. 45-6656 del 15.07.2002, n. 1-8753 del 18.03.2003 e DGR n. 2-11830 del 28.07.2009, attraverso una efficace pianificazione territoriale compatibile con la pianificazione di bacino, con l'assetto geologico e idraulico del proprio territorio in coerenza con l'art. 18 delle Norme di Attuazione del PAI.

L'entrata in vigore della L.R. 1 del 26 gennaio 2007 "*Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56*" ha modificato l'approccio culturale alla materia urbanistica sulla base dei principi di sussidiarietà, concertazione e pianificazione, modificando la modalità di formazione ed approvazione delle varianti strutturali degli strumenti urbanistici, che vedono ora, in sede di conferenze di pianificazione, la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico comunale contenuti negli stessi.

Tra le fattispecie annoverate dalla legge vi è anche la variante di "*esclusivo adeguamento al PAI (...) o quelle direttamente conseguenti all'attuazione del PAI*".

Le nuove procedure prevedono che la valutazione dei contenuti urbanistici e del quadro del rischio idrogeologico comunale contenuti negli SSUU, avvenga in sede di conferenza di pianificazione e l'approvazione sia di esclusiva competenza comunale, superando quindi la fase approvativa da parte della Regione, come previsto dalla L.R. 56/77 ora unicamente per i piani regolatori e le varianti generali.

Nella prima fase di applicazione della nuova legge si sono potute riscontrare alcune difficoltà procedurali relative alle varianti urbanistiche che hanno per oggetto l'adeguamento dello strumento urbanistico comunale al PAI ed al ruolo dei gruppi interdisciplinari.

In particolare è risultata problematica la sovrapposizione delle procedure stabilite dalla L.R. 1/07 e quelle definite dalla DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, relative alla valutazione tecnica ed alla approvazione delle varianti di adeguamento al PAI.

E' parso pertanto opportuno e necessario ridefinire e razionalizzare le procedure attualmente in vigore per ricondurle ad un unico procedimento amministrativo in seno alla conferenza di pianificazione istituito dalla L.R. 1/2007 che i comuni sono tenuti a seguire.

La Regione, in questo modo, pur riconoscendo la positiva azione intrapresa negli ultimi anni e l'utilità del metodo di confronto e di valutazione istituito con i gruppi interdisciplinari, intende adeguare la procedura al mutato quadro normativo e delle conoscenze, con

riferimento, dal punto di vista urbanistico, alla ridefinizione della normativa urbanistica regionale mentre, dal punto di vista tecnico, ad un accresciuto patrimonio di conoscenza delle caratteristiche idrogeologiche del proprio territorio.

Fermi restando i principi e gli obiettivi che ispiravano le previgenti DGR si delinea un nuovo percorso, all'interno delle nuove procedure, al quale i comuni sono chiamati ad attenersi per avviare da subito in modo collaborativo e condiviso la variante di adeguamento al PAI sotto il profilo geologico ed idraulico, attraverso un supporto tecnico che la Regione intende continuare a fornire ai comuni preliminarmente alle scelte urbanistiche.

Gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvato dal comune a seguito dei pareri ottenuti in conferenza di pianificazione, che servono per la trasposizione delle informazioni ivi contenute ai fini della mosaicatura del quadro del dissesto del PAI, devono essere inviati in copia conforme alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo - Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino (così come specificato nel Comunicato dell'Assessorato alle Politiche Territoriali ed Edilizia, pubblicato sul BUR n. 51 del 18.12.2008, oltreché nella DGR n. 2-11830 del 28.07.2009).

Questa procedura è coordinata dalla Regione Piemonte secondo standard stabiliti con l'Autorità di bacino del Po, alla quale gli elaborati vengono trasmessi periodicamente.

Pertanto tutti i comuni sono tenuti ad inviare copia di tali elaborati per addivenire alla mosaicatura del quadro del dissesto.

In sede di conferenze di pianificazione la Regione riconosce infine alle Province uno specifico ruolo di supporto e di informazione alle Amministrazioni locali, in merito ai documenti ed alle analisi a scala provinciale che vanno ad integrare ed approfondire le conoscenze del quadro del dissesto del PAI con valenza di Piano di Bacino attraverso le Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98.

4.2. Richiami alla procedura di cui alla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001 per gli strumenti urbanistici esclusi dalla procedura prevista dalla L.R. 1/07.

Nel caso in cui il comune non ricada nelle fattispecie previste dalla L.R. 1/2007, per l'adeguamento al PAI deve seguire la procedura definita dalla DGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e seguenti, di cui si richiamano le fasi del procedimento aggiornate e riviste, anche a seguito della nuova organizzazione degli uffici regionali:

- a. Il comune segnala con apposita nota alla Direzione regionale Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia (di seguito DB08) di aver completato gli studi geologici ed idraulici (relativamente alle fasi I – analisi - e II – sintesi - di cui alla Circolare PGR/7/LAP e succ. NTE/99, manifestando altresì la propria disponibilità di avviare le procedure di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, o segnala la propria esigenza di validare il quadro del dissesto risultante dalla verifica di compatibilità effettuata che porta a ritenere il proprio strumento urbanistico vigente compatibile con le prevedibili condizioni di dissesto sul territorio e con le indicazioni del PAI.
- b. Il Settore Copianificazione Urbanistica competente convoca tempestivamente il primo incontro orientativo richiedendo al comune l'immediato inoltro degli atti già predisposti che dovranno essere ad una fase di elaborazione adeguatamente avanzata. Della convocazione viene data comunicazione anche ai settori tecnici della Provincia

perché possano, se interessati, fornire il loro contributo; qualora il PTC abbia raggiunto l'Intesa ai sensi del D.lgs 112/98, i settori tecnici della Provincia partecipano attivamente.

- c. Nel corso dell'incontro così programmato la Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste (di seguito DB14), esprime le prime valutazioni riferite alle indagini svolte dal comune.
- d. Il comune procede quindi a completare ed approfondire gli studi, le indagini e la relativa sintesi in coerenza con le indicazioni ricevute nel corso del primo incontro.
- e. Il comune provvede a trasmettere al Settore territoriale per la prevenzione del rischio geologico competente per territorio o al Servizio sismico il numero di copie richieste nell'incontro di cui sopra, comunicandone l'invio alla DB08, comprensivo dell'elenco dei documenti trasmessi. Eventuali chiarimenti di natura tecnica necessari alla DB14 per l'espressione della propria valutazione, possono essere forniti senza ricorrere agli incontri interdisciplinari ufficiali.
- f. Ad avvenuto esame degli atti pervenuti, valutazione che dovrà essere svolta entro un massimo di 60 giorni, la DB14 trasmette il parere al Settore Copianificazione urbanistica competente della DB08, che, qualora il parere sia favorevole, provvederà a convocare l'incontro conclusivo del Gruppo interdisciplinare.
- g. Nel corso di tale incontro conclusivo, in cui il Comune fornisce gli elaborati aggiornati in duplice copia, il tavolo tecnico prende atto della condivisione del quadro del dissesto, formulando il parere conclusivo, che viene trasmesso dal Settore Copianificazione urbanistica competente della DB08 al comune, unitamente ad una copia formalizzata degli elaborati di riferimento.
- h. Il parere di cui sopra è rilasciato fatta salva, rispetto alla programmazione regionale, la valutazione alla scala territoriale opportuna ed in modo comparato delle priorità da assumere riguardo agli interventi di sistemazione necessari anche alla mitigazione delle condizioni di rischio dei siti edificati. In tal senso è opportuno richiamare quanto già disposto dalla DGR n. 31-3749 del 06.08.2001, paragrafo 3, in ordine al fatto che le previsioni di opere di difesa indicate nel Cronoprogramma associato agli allegati tecnici dello Strumento urbanistico, riferito in particolare alle aree classificate IIIb, in applicazione dell'art 18, comma 3, lettera d) delle norme di attuazione del PAI, non costituiscono pretesa di precedenza su finanziamenti pubblici di settore.
- i. Gli elaborati condivisi ed aggiornati dovranno essere parte integrante del progetto di variante da inviare alla Regione per l'approvazione del piano, opportunamente integrati dalle schede geologico-tecniche previste al punto 5 della Circolare PGR 7/Lap/96.

4.3. La nuova procedura di adeguamento per gli strumenti urbanistici che rientrano nella procedura prevista dalla l.r. 1/2007.

La procedura di cui al precedente punto 4.1, è di seguito descritta, specificando che, ai sensi della L.R. n. 3/2009, alla DGR n. 26-13522 del 16.03.2010 e alla DGR. n. 33-1063 del 24.11.2010, le competenze in materia di prevenzione del rischio geologico e sismico sono state trasferite dall'ARPA alla Regione Piemonte, in capo alla Direzione opere pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e Foreste (DB14).

I tempi destinati ad ogni fase della procedura descritta sono quelli previsti dalla L.R. 1/2007.

Il comune, quindi, avvia le procedure secondo quanto previsto dalla L.R. 1/2007.

Nel 1° incontro sul Documento Programmatico (ai sensi dell'art. 31 ter, comma 5 della L.R. 56/77 così come modificata dalla L.R. 1/2007) il comune illustra i contenuti della variante. In tale sede occorre che venga precisato da parte del comune che vi è intenzione di modificare il quadro del dissesto presente nel PAI (così come previsto dal comma 3 del medesimo articolo).

Alla conferenza partecipa, il rappresentante della DB08, accompagnato da un componente della DB14 che, con la Provincia, informano il comune in merito agli elementi conoscitivi disponibili con riguardo agli aspetti tecnici riguardanti il PAI e forniscono le indicazioni necessarie per la redazione degli studi, anche sulla base della *check list* (di cui all'Annesso 2), contenente l'elenco degli approfondimenti sui tematismi da analizzare, per una prima ricognizione speditiva sulla completezza della documentazione da produrre.

Si possono verificare due situazioni:

1. Il comune che non abbia ancora dato avvio agli approfondimenti geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico, rende esplicite nel Documento medesimo le metodologie di analisi con le quali intende procedere all'adeguamento al PAI.

Il comune, contestualmente all'invio della convocazione provvede a trasmettere alla Regione e alla Provincia, gli atti già prodotti nelle modalità previste dal Comunicato della DB08 pubblicato sul BUR n. 10 del 10/03/2011.

La DB08, acquisite in tempo utile le indicazioni fornite dalla DB14 in merito agli aspetti geologici e idraulici, entro 30 giorni dal 1° incontro, esprime "Rilievi e Proposte" sul documento programmatico presentato dal comune.

Le indicazioni fornite dalla DB14, contengono gli elementi necessari per definire o integrare e completare gli elaborati comunali e una valutazione di massima delle metodologie di analisi proposte, anche in riferimento alle problematiche sismiche e degli abitati da consolidare e trasferire, qualora d'interesse del comune, al fine di consentire al comune stesso di elaborare la documentazione geologica ed idraulica che verrà analizzata nella successiva fase di approfondimento.

2. Il comune che abbia già predisposto gli studi geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico, li invia unitamente alla comunicazione e li illustra contestualmente al Documento Programmatico: in tale caso è possibile attivare immediatamente la fase di approfondimento, mediante la richiesta esplicita in tal senso da parte del Comune, nel corso della prima seduta di 1° conferenza.

In entrambi i casi, viene specificato il numero delle copie della documentazione geologica ed idraulica necessari per l'acquisizione del parere che viene elaborato nell'ambito della fase di approfondimento.

Inoltre, la Provincia può segnalare nel proprio documento la disponibilità a fornire il proprio contributo alla fase di approfondimento, in coerenza con il ruolo riconosciutole dalle Intese, così come previsto dall'art. 57 del D.lgs 112/98.

Si chiude quindi la 1° Conferenza di Pianificazione di norma entro 30 giorni dalla prima riunione della Conferenza sul Documento programmatico e nel verbale viene definita la procedura da seguire per gli aspetti geologici.

Il comune, richiede alla DB14 l'attivazione della fase di approfondimento per la definizione/valutazione degli elaborati geologici indicati nell'ambito della Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico.

La fase di approfondimento di seguito descritta è necessaria per il comune al fine di condividere il quadro del dissesto e della pericolosità prima dell'adozione del progetto preliminare.

In particolare, nel caso in cui l'Intesa, di cui all'art. 57 del D.lgs. 112/98, sia stata siglata sul Piano territoriale provinciale tra Provincia, Regione ed Autorità di bacino, anche la presenza della Provincia è necessaria, al fine soprattutto di rendere coerenti i pareri da rilasciare da parte della Regione e della Provincia medesima. Infatti, in questo caso, il PTC assume il valore di PAI, nel senso che il quadro del dissesto ivi contenuto sostituisce quello individuato nel PAI. Gli strumenti urbanistici si devono adeguare al PTC e, pertanto, il parere della Provincia, acquisite le valutazioni tecniche espresse nel parere regionale, è volto ad attestare che il quadro del dissesto proposto negli elaborati di piano regolatore sia di maggior dettaglio rispetto a quello rappresentato nel PTC medesimo.

Tale fase di approfondimento è convocata dalla DB14 che ne informa la DB08 e vede anche la partecipazione dei servizi tecnici competenti della Provincia con riferimento a quanto su esposto.

Gli incontri, propedeutici all'espressione del parere della DB14, sono finalizzati a definire e condividere il quadro del dissesto e della pericolosità prima dell'adozione del progetto preliminare, nonché all'esame preventivo del progetto preliminare per i comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, mediante la verifica della completezza degli elaborati richiesti dalla *check list* e la valutazione tecnica della documentazione prodotta.

Nella prima riunione della fase di approfondimento, il Comune dovrà esplicitare la sua scelta rispetto alle seguenti procedure privilegiando, nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire, la procedura b):

- a) conseguimento del solo parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità (Punto 4 della CPGR 7/LAP/96) da parte della DB14; quest'ultimo iter sarà possibile soltanto per i comuni non sismici o privi di abitati da consolidare o trasferire.
- b) conseguimento del parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità da parte della DB14 e contestuale parere preventivo sulla bozza di progetto preliminare di PRGC nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire;
- c) conseguimento del parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità da parte della DB14 e successivo invio della bozza di progetto preliminare di PRGC al solo Settore Geologico (o Settore Sismico) per il parere preventivo sulla bozza di progetto preliminare di PRGC nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire.

Nel caso a) il comune dovrà trasmettere la documentazione di approfondimento geologico ed idraulico (punto 4 della CPGR 7/LAP/96 comprendente Fasi I, II e III) con le modalità che verranno concordate nel corso del primo incontro; il parere della DB14 sarà emesso entro un termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione completa; tale parere rappresenta il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della LR 56/77 e s.m.i.; in questo caso potrà essere necessario un ulteriore parere sul progetto preliminare di PRGC da parte del Settore Geologico nel corso della seconda Conferenza di Pianificazione riguardante la relazione geologico-tecnica e le norme di attuazione".

Nel caso b) il comune dovrà trasmettere l'intera documentazione di approfondimento geologico ed idraulico, (punto 4 della CPGR 7/LAP/96 comprendente Fasi I, II e III) e la bozza di progetto preliminare di PRGC con le modalità che verranno concordate nel corso

del primo incontro; il parere della DB14 sarà emesso entro un termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione completa; tale parere rappresenta sia il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della LR 56/77 e s.m.i. sia il parere preventivo ai sensi del DPR 380/01 art. 89.

Nel caso c) il comune dovrà trasmettere la documentazione di approfondimento geologico ed idraulico (punto 4 della CPGR 7/LAP/96 comprendente Fasi I, II e III) con le modalità che verranno concordate nel corso del primo incontro; il parere della DB14 sarà emesso entro un termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione completa; tale parere rappresenta il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e s.m.i.; successivamente il comune trasmetterà ai Settori Geologici o al Settore Sismico la bozza di progetto preliminare di PRGC per l'espressione del parere preventivo ai sensi del DPR 380/01, art. 89 emesso entro un termine di 60 gg dal ricevimento della documentazione.

In particolare:

- 1) nel caso in cui il comune non abbia predisposto gli approfondimenti geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico (precedente punto 1), il primo incontro è volto a fornire specificazioni tecniche in merito agli studi geologici ed idraulici da produrre sulla base di quanto sintetizzato nella *check list*, per pervenire, nel corso di successivi incontri, alla validazione del quadro del dissesto e della sintesi, anche in relazione alle problematiche sismiche per i comuni interessati e degli abitati da consolidare e trasferire. Le conclusioni di tali incontri e delle conseguenti istruttorie condotte sugli elaborati predisposti in forma definitiva sono formalizzate nel parere che viene rilasciato dalla DB14 entro 60 giorni dal ricevimento degli elaborati stessi;
- 2) nel caso in cui il comune abbia predisposto gli approfondimenti geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico (precedente punto 2), il primo incontro è volto a valutare la documentazione prodotta e la rispondenza rispetto a quanto richiesto dalla *check list*. Se la documentazione è esaustiva, non si rendono necessari ulteriori incontri, e il comune consegna formalmente gli elaborati e decorrono i 60 giorni per la predisposizione del parere di competenza della DB14;
- 3) nel caso in cui il comune ritenga gli elaborati prodotti esaustivi, ovvero, a seguito di precedenti procedure abbia già acquisito la condivisione del quadro del dissesto, può inviare gli elaborati stessi direttamente alla DB14, che entro 60 giorni esprimerà il proprio parere.

Il parere della DB14 che chiude la fase di approfondimento, è trasmesso al Comune e alla DB08, affinché il Comune, recepite o controdedotte le indicazioni in esso contenute, rediga gli elaborati definitivi a supporto del progetto preliminare.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l'espressione del parere "favorevole", il Comune dovrà modificare ed integrare la documentazione predisposta come indicato nel parere della DB14 e richiedere nuovo parere.

Trascorsi i 60 giorni il comune può adottare il preliminare anche in assenza di tali pareri. In questo caso la Regione si riserva la facoltà di verificare gli elaborati geologici in sede di seconda conferenza. A ciò fanno eccezione i comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica e/o gli abitati da consolidare e trasferire, per i quali l'assenza di tale parere costituisce diniego come previsto al comma 3 dell'art. 89 del DPR n. 380/01.

Il Progetto preliminare, che deve attestare la conformità degli elaborati prodotti con gli studi oggetto del riscontro favorevole acquisito nella fase di approfondimento, viene adottato dal Consiglio comunale, tenendo conto di quanto emerso nelle fasi precedenti.

Il Progetto preliminare viene pubblicato sul sito informatico del Comune e depositato all'albo pretorio (per 30 giorni) al fine di espletare la fase di pubblicazione, durante la quale chiunque può presentare osservazione (nei successivi 30 giorni).

Il Sindaco dopo che il Consiglio comunale ha controdedotto alle osservazioni presentate, convoca il 1° incontro della Conferenza di Pianificazione sul progetto preliminare.

In tale fase, gli aspetti relativi alle problematiche geologiche ed idrauliche dovrebbero essere stati sostanzialmente affrontati e definiti nella fase di approfondimento.

Tuttavia, qualora rimanessero questioni che necessitano di ulteriori valutazioni, la DB08 può convocare una Conferenza di Servizi Interna (in coerenza con i disposti dell'art. 15 del Regolamento regionale n. 2/R/2007) o richiedere un parere alla DB14 da rendersi di norma entro 75 giorni dalla richiesta.

La partecipazione della DB14 sarà comunque necessaria qualora non si sia già espressa sulla documentazione prevista al punto 5 della CPGR 7/LAP/96 attraverso una propria valutazione tecnica.

4.4. Varianti ai sensi della L.R. 1/2007 di strumenti urbanistici già adeguati al PAI.

Nel caso di comuni già adeguati al PAI che intendano avviare una Variante Strutturale ai sensi della L.R. 1/2007, proponendo nuove aree o modifiche di quelle esistenti, gli elaborati, di cui al comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77, prima dell'adozione del progetto preliminare, sono da trasmettere alla DB14, che esprimerà il parere ai sensi del medesimo comma, così come specificato al precedente punto 4.3.

Tale parere viene trasmesso altresì alla DB08.

Se invece con tale variante si intende modificare il quadro dei dissesti già approvato con un precedente adeguamento PAI, occorrerà seguire l'intera procedura del punto 4.3 di cui sopra.

RAPPRESENTAZIONE DELLO SCHEMA PROCEDURALE

Si rappresenta di seguito lo schema procedurale da seguire da parte dei comuni per l'adeguamento dei propri piani regolatori al PAI.

Lo schema non prosegue oltre la fase di espressione dei pareri a seguito della seconda Conferenza di Pianificazione in quanto non modifica il percorso già delineato dalla L.R.1/2007.

APERTURA 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

Nel **1° incontro sul Documento Programmatico** il Comune illustra i contenuti della variante, precisando di voler modificare il quadro del dissesto presente nel PAI (art. 31 ter comma 3 della LUR).

Alla Conferenza partecipano i rappresentanti della DB08 accompagnati da un componente della DB14 e dai rappresentanti della Provincia che informano il Comune in merito agli elementi conoscitivi disponibili con riguardo agli aspetti tecnici riguardanti il PAI e forniscono le indicazioni necessarie per la redazione degli studi anche sulla base della *check list*.

Caso 1

Il Comune non ha ancora predisposto gli elaborati geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico e rende esplicite, nel Documento medesimo, le metodologie con le quali intende procedere all'adeguamento al PAI.

30 gg

Caso 2

Il Comune ha già predisposto gli elaborati geologici ed idraulici a corredo del Documento programmatico, li trasmette unitamente alla convocazione e li illustra nel corso della riunione.

Il Comune esplicita, nel corso della seduta, la volontà di attivare immediatamente la fase di approfondimento.

La DB08, acquisite le indicazioni fornite dalla DB14, esprime "**Rilievi e Proposte**" sul Documento Programmatico presentato dal Comune.

Le indicazioni fornite dalla DB14, contengono gli elementi necessari per definire o integrare e completare gli elaborati comunali, anche in riferimento alle eventuali problematiche sismiche, al fine di consentire al Comune stesso di elaborare la documentazione geologica che verrà analizzata nella successiva fase di approfondimento.

CHIUSURA 1° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE

APERTURA FASE DI APPROFONDIMENTO

La fase di approfondimento è necessaria per il comune al fine di definire e condividere il quadro del dissesto e della pericolosità prima dell'adozione del progetto preliminare.

Il comune, richiede alla DB14 l'attivazione della fase di approfondimento per la definizione degli elaborati geologici ed idraulici indicati dalla DB14 nell'ambito della Conferenza di Pianificazione sul Documento Programmatico.

Tale fase, è convocata dalla DB14, che ne informa la DB08, e vede anche la partecipazione dei servizi tecnici competenti della Provincia con particolare riferimento alla sigla delle Intese di cui all'art.57 del D.lgs 112/98.

Gli incontri, propedeutici all'espressione del parere della DB14, sono finalizzati a definire e condividere il quadro del dissesto e della pericolosità prima dell'adozione del progetto preliminare, nonché all'esame preventivo del progetto preliminare per i comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire, mediante la verifica della completezza degli elaborati richiesti dalla *check list* e la valutazione tecnica della documentazione prodotta.

Nella prima riunione della fase di approfondimento, il Comune dovrà esplicitare la sua scelta rispetto alle seguenti procedure, privilegiando, nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire, la procedura b):

- a) conseguimento del solo parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità (Punto 4 della CPGR 7/LAP/96) da parte della DB14; quest'ultimo iter sarà possibile soltanto per i comuni non sismici o privi di abitati da consolidare o trasferire;
- b) conseguimento del parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità da parte della DB14 e contestuale parere preventivo sulla bozza di progetto preliminare di PRGC nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire;
- c) conseguimento del parere sulla condivisione del dissesto e della pericolosità da parte della DB14 e successivo invio della bozza di progetto preliminare di PRGC al solo Settore Geologico (o Settore Sismico) per il parere preventivo sulla bozza di progetto preliminare di PRGC nel caso di comuni sismici o con abitati da consolidare o trasferire.

Nel caso di assenza di studi, il primo incontro è volto a fornire specificazioni tecniche in merito agli studi geologici ed idraulici da produrre sulla base di quanto sintetizzato nella *check list*, per pervenire, nel corso dei successivi incontri, alla validazione del quadro del dissesto e della sintesi, anche in relazione alle problematiche sismiche e degli abitati da consolidare e trasferire per i comuni interessati. Le conclusioni di tali incontri e delle conseguenti istruttorie condotte sugli elaborati predisposti in forma definitiva sono formalizzate nel parere che viene rilasciato dalla DB14 entro 60 giorni dal ricevimento degli elaborati stessi.

Nel caso di studi geologici già predisposti, il primo incontro è volto a valutare la documentazione prodotta e la rispondenza rispetto a quanto richiesto dalla *check list*. Se la documentazione è esaustiva, non si rendono necessari ulteriori incontri e il comune consegna formalmente gli elaborati e decorrono i 60 giorni per la predisposizione del parere di competenza della DB14.

Nel caso in cui il comune ritenga gli elaborati prodotti esaustivi ovvero, a seguito di precedenti procedure abbia già acquisito la condivisione del quadro del dissesto, può inviare tali elaborati direttamente alla DB14, che entro 60 giorni esprimerà il proprio parere.

Il parere della DB14 che chiude la fase di approfondimento, è trasmesso al Comune e alla DB08, affinché il Comune, recepite o controdedotte le indicazioni in esso contenute, rediga gli elaborati definitivi a supporto del progetto preliminare.

Nel caso a) il parere rappresenta il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e s.m.i..

Nel caso b) il parere rappresenta sia il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e s.m.i., sia il parere preventivo ai sensi del DPR 380/01.

Nel caso c) il parere rappresenta il parere "favorevole" previsto dal comma 9 dell'art. 31 ter della L.R. 56/77 e s.m.i.; successivamente il Comune dovrà acquisire il parere preventivo ai sensi del DPR 380/01.

Nel caso in cui non sussistano le condizioni per l'espressione del parere "favorevole", il Comune dovrà modificare ed integrare la documentazione predisposta come indicato nel parere della DB14 e richiedere nuovo parere.

Trascorsi i 60 giorni il comune può ugualmente adottare il preliminare. A ciò fanno eccezione i comuni inseriti nelle zone 2 e 3 di classificazione sismica e/o gli abitati da consolidare e trasferire, per i quali l'assenza di tale parere costituisce diniego come previsto al comma 3 dell'art. 89 del DPR n. 380/01.

CHIUSURA FASE DI APPROFONDIMENTO

INIZIO 2° CONFERENZA DI PIANIFICAZIONE
(Fase a valle delle controdeduzioni comunali)

Il Progetto Preliminare viene adottato dal Comune comunque tenendo conto di quanto emerso nelle fasi precedenti (fase di approfondimento e pareri) e viene convocato il 1° incontro della Conferenza sul progetto preliminare.



90 gg

La Regione si esprime sul Progetto di variante di piano adottato dal Comune a seguito delle controdeduzioni.

Qualora rimanessero questioni che necessitano di ulteriori valutazioni la DB08 può convocare una Conferenza di Servizi interna alla quale parteciperà la DB14 che verificherà il corretto recepimento delle indicazioni formulate nella precedente fase di approfondimento, o può richiedere un parere alla DB14 da rendersi di norma entro 75 giorni dalla richiesta.

La partecipazione della DB14 sarà comunque necessaria qualora non si sia già LAP/96 espressa sulla documentazione prevista al punto 5 della Circolare 7/LAP/96.

4.5 Disposizioni transitorie

I procedimenti in corso alla data di pubblicazione del presente provvedimento, si concludono secondo la procedura già avviata.

5. Note esplicative procedurali per l'applicazione normativa in materia di RME

5.1. Normativa presa in esame.

E' utile rammentare la normativa cui si vuole riferire questo capitolo dedicato alle aree a rischio molto elevato, divisa per tematismi.

5.1.1. Aree a rischio idrogeologico molto elevato.

Il PAI dedica a questo tema l'intero Titolo IV delle Norme di attuazione.

Il PAI disciplina le Aree a rischio idrogeologico molto elevato (di seguito brevemente RME) individuate nella cartografia del Piano (Allegato 4.1 dell'Elaborato 2) e quelle contenute nel Piano Straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato redatto e approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po n. 14/1999, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del DL 11 giugno 1998, n. 180, convertito nella legge n. 267/1998 (e per questo denominato brevemente PS267), modificato dal DL 13 maggio 1999, n. 132, coordinato con legge di conversione n. 226/1999.

Le aree RME sono divise, secondo criteri di zonizzazione, in Zona 1, Zona 2, Zona B-pr, Zona I (art. 49 Nda), alle quali sono associati limiti di uso del suolo con riferimento ai tipi di intervento ammessi (art. 50 Nda).

L'art. 51 al comma 5 prevede che nelle aree della Zona B-pr e Zona I interne ai centri edificati si applicano le norme degli strumenti urbanistici generali vigenti, fatto salvo il fatto che l'Amministrazione comunale è tenuta a valutare, d'intesa con l'autorità regionale o provinciale competente in materia urbanistica, le condizioni di rischio, provvedendo qualora necessario, a modificare lo strumento urbanistico al fine di minimizzare tali condizioni di rischio.

La norma finale del PAI (art. 54) prevede che le norme del Titolo IV resteranno in vigore fino all'adeguamento dello strumento urbanistico ai sensi e per gli effetti dell'art. 18, anche con riferimento alla realizzazione delle azioni di mitigazione del rischio.

La Regione Piemonte ha disciplinato l'applicazione del richiamato articolo 51, nel caso di procedura esterna alla variante di adeguamento dello strumento urbanistico al PAI, con la DGR n. 24-242 del 13/06/05, attraverso lo strumento della Conferenza dei Servizi di cui all'art. 14 della L. 241/90. *Ha ritenuto opportuno delegare alla formalizzazione dell'intesa ai sensi dell'art. 51, comma 5 delle Nta del PAI il Direttore della Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica (oggi Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia) che si avvarrà delle sue strutture, previa acquisizione del parere tecnico favorevole della Conferenza dei Servizi coordinata e convocata dalla Direzione stessa. Tra le modalità e i criteri di svolgimento contenuti nell'allegato alla DGR è sottolineata l'esigenza di predisporre, tra gli elaborati, una valutazione delle condizioni di rischio attraverso indagine geologica ed idraulica redatta da professionista abilitato che giustifichi la possibilità di applicazione delle norme urbanistiche vigenti nonostante la presenza dei dissesti riconosciuti. (...) il Responsabile del Procedimento redige la determinazione contenente il parere vincolante espresso dalla Conferenza che verrà trasmesso al comune. (...) Il*

Consiglio Comunale recepisce con apposita deliberazione l'intesa adottando gli elaborati definitivi.

L'Atto di Indirizzo e Coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180 è utile al fine di sostanziare la procedura prevista dal PAI che da la possibilità di disciplinare le RME nell'ambito della fase di adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI. In particolare all'art. 4, commi 5 e 6 si sottolinea che il carattere emergenziale del provvedimento, teso a risolvere situazioni note e improcrastinabili in presenza di limitate risorse, tende ad escludere che si possa dar luogo, in fase di prima applicazione, ad un approfondimento ampio e rigoroso sul piano conoscitivo (...).

5.1.2. Aree RME classificate come zone B-pr.

L'art. 28 delle Nda del PAI norma la fattispecie definita limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, che individua la necessità di interventi strutturali. Allorché tali opere saranno realizzate, i confini della fascia B si intenderanno definiti in conformità al tracciato dell'opera idraulica eseguita e la delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino di presa d'atto del collaudo dell'opera varrà come variante automatica del piano per il tracciato di cui si tratta.

Con la deliberazione n. 11 del 5 aprile 2006 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino ha approvato il Regolamento di attuazione dell'art. 28 del PAI – Adempimenti necessari ai fini dell'adozione della deliberazione di presa d'atto del collaudo delle opere programmate per la difesa del territorio e indicate con segno grafico denominato "limite di progetto tra la fascia B e la fascia C".

All'art. 3, comma 1 del Regolamento si richiama il compito affidato alla stazione appaltante che, entro 30 giorni decorrenti dalla data della certificazione di collaudo (...) è tenuta a presentare alla Segreteria Tecnica dell'Autorità di bacino del fiume Po una Scheda tecnica relativa all'intervento, redatta secondo lo schema proposto nell'Allegato 1 del Regolamento oltre alla documentazione prevista dall'art. 4.

A tal proposito è utile richiamare in questa sede la lettera prot. n. 5648/23.2 del 02.10.2006 del Settore regionale Pianificazione Difesa del Suolo, con la quale veniva trasmessa la deliberazione n. 11/2006 e veniva altresì richiesto l'invio contestuale di questa documentazione anche alla Direzione Difesa del Suolo (oggi "Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste"), Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe.

Ancora all'art. 3, il comma 6 sottolinea che la nuova delimitazione della fascia fluviale B, conseguente all'adozione della deliberazione di presa d'atto entra in vigore dal giorno successivo alla scadenza del periodo di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni da parte del comune interessato.

L'art. 6 specifica che il Regolamento si applica anche alla procedura per la revisione della perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato del PAI (...) e classificate come Zone B-pr.

In questa ipotesi (comma 2) qualora anche a seguito dell'intervento permangano residue condizioni di rischio idrogeologico molto elevato, la documentazione prevista dal Regolamento all'articolo 4, deve essere integrata dalla cartografia "Nuova perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato".

5.1.3. Classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica derivanti dalla Circolare PGR 7/LAP/96 e Nota Tecnica Esplicativa del 1999.

Per evidenziare i punti che possono essere di interesse per gli argomenti trattati è opportuno richiamare in estrema sintesi alcuni principi fondamentali della Circolare PGR/7/LAP/96.

In particolare, la seconda fase della Circolare PGR/7/LAP/96 (p.to 1.2.2) prevede che venga fatta una *valutazione della tipologia e della quantità dei processi sulla base dei dati* elencati nei punti precedenti che *deve condurre alla zonazione dell'intero territorio comunale per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica intrinseca, indipendentemente dai fattori antropici* e portare alla redazione della *Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica*.

Tra le sottoclassi della classe III (che delimita *porzioni di territorio nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio, derivanti questi ultimi, dall'urbanizzazione dell'area, sono tali da impedirne l'utilizzo qualora inedificate, richiedendo, viceversa, la previsione di interventi di riassetto territoriale a tutela del patrimonio esistente*) - IIIa, IIIb, IIIc, III indifferenziata - si pone l'accento sulla *classe IIIb*, che la Nota Tecnica Esplicativa del '99, al punto 7.4, mette in relazione col DL 180/98, nei termini seguenti: (...) *risulta infatti evidente che le aree classificate in classe IIIb nell'ambito dei PRGC (...) costituiscono anticipazione, in quanto pericolose ed urbanizzate, delle aree a rischio peraltro previste dal DL 180/98 e dal PAI. Nell'ambito di tali aree (...) verranno individuate le aree a rischio più alto oggetto di eventuali misure di salvaguardia e di interventi per la mitigazione del rischio, in applicazione a quanto previsto dal cd. PS267.*

Inoltre, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di *verificare* che le opere realizzate *abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate*.

5.2. Procedure

In questo paragrafo si vogliono sottolineare le criticità specifiche, le apparenti contraddizioni o le difficoltà interpretative emerse, per le quali si tratteggia una rilettura coordinata volta ad una applicazione chiara ed univoca delle disposizioni vigenti.

5.2.1. Aree a rischio molto elevato (RME)

Le aree a rischio molto elevato possono dunque essere disciplinate a livello locale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 18 e dell'art. 54 delle norme del PAI nell'ambito della procedura di adeguamento degli strumenti urbanistici, pur sottolineando la necessità, all'interno del processo, della presenza regionale, che consenta alla Regione stessa di avere contezza circa la presenza di aree a rischio sul proprio territorio o di situazioni critiche nel tempo risolte.

Per quanto riguarda le aree a rischio molto elevato classificate come zone B-PR, si rimanda al successivo paragrafo 5.2.3.

Si possono verificare le seguenti due casistiche:

1. Opere previste per la messa in sicurezza già realizzate al momento di redazione dello strumento urbanistico.

E' necessario, in questo caso, che si verifichino alcune condizioni, in particolare, laddove sono previsti interventi di messa in sicurezza:

- a. gli interventi devono essere stati realizzati, sulla base di un progetto approvato che deve già contenere una valutazione dell'impatto delle opere sulle aree a rischio molto elevato in termini di mitigazione del rischio, in linea con i contenuti del comma 11, art. 13, delle norme di attuazione PAI, da accertare nell'ambito delle conferenze di servizi,
- b. è necessario che sia stato effettuato il collaudo, e quindi siano state rilasciate le certificazioni di collaudo o di regolare esecuzione,
- c. deve essere valutata l'efficacia complessiva degli interventi realizzati e quindi deve essere redatta, a cura del professionista incaricato, una relazione che accerti l'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate e la valutazione del rischio residuo.

La verifica viene fatta durante la procedura di approvazione dello strumento urbanistico, quindi al tavolo tecnico interdisciplinare regionale (disciplinato dalle DDGR n. 31-3749 del 6 agosto 2001, n. 45-6656 del 15 luglio 2002, n. 1-8753 del 18 marzo 2003 e n. 2-11830 del 28 luglio 2009), per le procedure già in essere, o nella fase di specificazione, già prevista dalla DGR n. 2-11830 citata e resa necessaria dal presente provvedimento nella nuova denominazione di fase di approfondimento al precedente paragrafo 4.3, per le procedure di nuova attivazione. Il comune è obbligato a questa fase di confronto, nel caso abbia nel proprio territorio un'area a rischio molto elevato. Il comune propone, quindi, negli elaborati di piano, la ripermimetrazione dell'area RME (potrebbe essere confermata una porzione di area ad elevato rischio), oppure la sua completa eliminazione, oppure la sua declassazione (caso possibile per le aree RME zona 1 per le quali, a seguito della realizzazione di opere, venga valutato il livello del rischio residuo tale da classificare, anche parzialmente, l'area come RME zona 2). L'area assume una classazione di dissesto e di pericolosità valutata e determinata sulla base della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i..

2. Opere previste per la messa in sicurezza non ancora completate al momento di redazione dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui le opere non risultino ancora del tutto ultimate, ovvero ultimate ed in attesa di collaudo al momento di redazione dello strumento urbanistico, la modifica dell'area RME può avvenire in un momento successivo all'approvazione dello strumento urbanistico. Lo S.U. in approvazione deve confermare l'area RME così come perimetrata nel PAI e, in termini di pericolosità, può essere individuata una classe IIIb, coerente con il livello di pericolosità e di rischio, nella "carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica" secondo la Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i..

La ripermimetrazione dell'area RME può avvenire quindi successivamente, solo a seguito del verificarsi delle condizioni di cui alle lettere a, b, c, del precedente punto 1 e secondo una delle due procedure di seguito esplicitate:

1. in linea generale, attraverso una successiva variante allo strumento urbanistico;
2. se nella fase di confronto nell'ambito dei gruppi interdisciplinari, per le procedure già in essere, o della fase di approfondimento prevista dal precedente paragrafo 4.3 per le procedure di nuova attivazione, si sono già definite le condizioni per la ripermimetrazione dell'area RME o della sua totale declassazione sulla base degli studi previsti nell'allegato B. In tal caso, a seguito dell'avvenuto collaudo delle opere, si dovrà attivare una successiva fase di confronto per valutare la coerenza con quanto analizzato nella

procedura di variante dello S.U. antecedentemente l'ultimazione delle opere ovvero il collaudo.

In tal caso il comune deve fare esplicita richiesta di attivazione alla DB14 e la DB08 deve essere informata per conoscenza.

La richiesta dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- la deliberazione comunale di approvazione della documentazione prodotta,
- gli atti relativi al collaudo,
- la relazione che accerti l'avvenuta mitigazione del rischio a seguito delle opere realizzate,
- la cartografia che riporti la ridefinizione dell'area in questione sulla cartografia del dissesto (riperimetrazione RME, ovvero sostituzione RME con una tipologia di dissesto ritenuta più adeguata a seguito della realizzazione delle opere), come dettagliato nell'Allegato B.

Entro 60 gg la DB14, a seguito di eventuali incontri con il comune, esprime il proprio parere.

Nel caso in cui tale parere non venisse trasmesso entro 60 gg., si applica l'istituto del silenzio-assenso.

In caso di parere negativo non sarà possibile procedere alla ripermetrazione dell'area RME e applicare la normativa prevista dallo strumento urbanistico per la fase successiva alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio.

La documentazione deve assolvere le procedure di pubblicizzazione degli atti secondo quanto definito dal singolo comune.

Esperate le suelencate procedure il comune può applicare il regime normativo previsto dallo strumento urbanistico per la fase successiva alla realizzazione delle opere di mitigazione del rischio per le aree escluse dalla perimetrazione RME, oppure declassificate (da RME zona 1 ad RME zona 2) e la Regione potrà procedere alla trasmissione della modificazione della perimetrazione dell'area RME all'Autorità di bacino del fiume Po, ai fini dell'aggiornamento della cartografia.

Nei territori comunque ricadenti nella perimetrazione RME si applicano i disposti di cui al Titolo IV delle Norme di Attuazione del PAI.

5.2.2. Perimetrazione di nuove aree RME

Il comune, nella fase di redazione dello strumento urbanistico o sua variante, può proporre la perimetrazione di nuove aree a rischio molto elevato, sulla base dell'analisi geologico-idraulica del proprio territorio. Tale perimetrazione e la stessa necessità di introdurre una nuova area a rischio molto elevato sarà discussa con la Regione nei momenti di confronto indicati al paragrafo 4, che si renderanno in tal caso obbligatori.

La procedura per rivederle successivamente è la stessa di cui ai precedenti punti 1. o 2. del paragrafo 5.2.1.

Nel caso in cui un comune abbia un Piano regolatore approvato già adeguato al PAI deve seguire la stessa procedura, qualora rinvenisse la necessità di individuare un'area RME a seguito di un evento calamitoso.

5.2.3. Aree a Rischio Molto Elevato classificate come Zone B-PR

La soppressione di un'area a rischio molto elevato o la sua ripermetrazione non può avvenire con la sola applicazione della procedura prevista dall'art. 28 Nda del PAI, ed esplicitata nella deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del Po n.

11/06: occorre seguire comunque la procedura prevista dall'art. 18 delle norme di attuazione del PAI.

In tal senso si considera un presupposto necessario alla modificazione o soppressione della RME l'approvazione della variante allo strumento urbanistico, previo espletamento della verifica di compatibilità prevista dall'art. 18, comma 3. In questa sede, infatti, si dovrà dar conto dell'avvenuta mitigazione del rischio conseguente alla realizzazione dell'opera di difesa prevista.

Anche in questo caso si possono prospettare due casistiche:

1. Opere previste per la messa in sicurezza già realizzate e collaudate al momento di redazione dello strumento urbanistico e per le quali sia stata esperita la procedura di cui all'art. 28 Nda PAI.

Nel caso in cui sia stata esperita la procedura prevista dall'art. 28 delle norme di attuazione del PAI, secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con deliberazione del C.I. n. 11/2006, è possibile, verificate le condizioni di cui al punto 1 del precedente paragrafo 5.2.1, oltre a rivedere la perimetrazione o la classazione della RME, anche far coincidere il limite di fascia B con il tracciato dell'opera realizzata, in luogo del limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

2. Opere previste per la messa in sicurezza non ancora realizzate o già realizzate ma per le quali non è ancora stata esperita la procedura di cui all'art. 28 Nda PAI al momento di redazione dello strumento urbanistico.

Nel caso in cui, al momento della redazione dello strumento urbanistico, non sia ancora stata esperita la procedura di cui all'art. 28 delle norme di attuazione del PAI, si deve mantenere in cartografia il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C.

Sarà possibile modificare il tracciato della fascia all'interno dello strumento urbanistico solo successivamente al perfezionamento della procedura di cui all'art. 28.

In ogni caso, si consideri che quanto previsto o prescritto dal piano di bacino (PAI o suoi successivi stralci o varianti), qualora esplicitato nella deliberazione di adozione, è direttamente prevalente sulla strumentazione urbanistica locale.

6. Chiarimenti in merito all'applicazione del concetto di "carico antropico"

La Circolare PGR 7/LAP del '96 (al punto 1.3 – *Classe IIIb*) prevede che *"In assenza di (...) interventi di riassetto saranno consentite solo trasformazioni che non aumentino il carico antropico ..."* e la successiva Nota Tecnica Esplicativa del '99 (al punto 7.3 – *Incremento di carico antropico*) specifica che si intende *"in senso generale, in funzione del grado di pericolo, in funzione della possibilità di mitigazione del rischio ed in relazione al numero di abitanti già presenti nella zona"*.

Tale specificazione, a distanza di dieci anni dalla pubblicazione della NTE, si ritiene non sia stata ancora sufficientemente esaustiva, in quanto i dubbi e le difficoltà nell'applicazione di tale norma sono ancora attuali.

Si ritiene pertanto, in questa sede, dover affrontare il problema in termini urbanistici utilizzando la terminologia propria dell'urbanistica, che, di fatto, in base alle leggi vigenti, non annovera nell'elenco di definizioni dei parametri quantitativi di riferimento, la definizione di *carico antropico*.

Il Comune attraverso il Piano regolatore deve quindi analizzare il proprio territorio ed individuare puntualmente le situazioni che potrebbero trovarsi in condizioni di criticità tali da essere assoggettate a quanto previsto attualmente dalla Circolare 7/LAP e s.m.i. in termini di incremento di *carico antropico*. Si tenga presente che inducono incremento di carico antropico gli interventi urbanistico-edilizi che generano un aumento, non momentaneo ma stabile nel tempo, di presenza umana a fini abitativi, lavorativi e per l'utilizzo di servizi.

Individuate puntualmente tali situazioni e rilevate le condizioni di pericolosità e rischio, dovranno essere le norme di attuazione dello S.U. a dettare prescrizioni specifiche per ogni edificio o nucleo, individuando tipi di interventi, destinazioni e possibilità/quantità edificatorie ammesse compatibili con il livello di pericolosità e rischio rilevati.

7. Classe IIIb della Circolare PGR 7/LAP/96 e s.m.i. coincidente con il limite di progetto tra la fascia B e la fascia C

Nel caso in cui, nell'ambito della procedura di revisione di uno strumento urbanistico, all'area retrostante un limite di progetto tra la fascia B e la fascia C, sia stata assegnata una classe di idoneità urbanistica IIIb, come già precedentemente richiamato, la Circolare 7/LAP pone in capo all'Amministrazione comunale il compito di *verificare* che le opere realizzate *abbiano raggiunto l'obiettivo di minimizzazione del rischio ai fini della fruibilità urbanistica delle aree interessate*.

In un'ottica di collaborazione tra Enti, si ritiene tuttavia opportuno, che le amministrazioni comunali, comunichino alla Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del suolo, Economia montana e foreste, Settore Pianificazione difesa del suolo - Dighe, l'avvenuta definizione della procedura (trasmissione deliberazione).

TRASPOSIZIONE DEL QUADRO DEL DISSESTO E CARTOGRAFIA DI SINTESI

SPECIFICHE TECNICHE PER LA CONSEGNA DEI DATI IN FORMATO DIGITALE

PREMESSA

Nell'ottica di una possibile riduzione dei costi dell'attività di informatizzazione del quadro del dissesto degli strumenti urbanistici adeguati al PAI e di una sua razionalizzazione, è stata valutata una rivisitazione del flusso di trasposizione del quadro del dissesto, mediante procedure automatiche di validazione e trattamento dati, attraverso la redazione di specifiche tecniche, riguardanti le modalità di consegna dei dati del quadro del dissesto e della carta di sintesi trasmessi dai Comuni.

Obiettivo principale è fornire indicazioni ai professionisti, incaricati alla redazione degli elaborati, riguardo le modalità di fornitura dei dati, che devono essere compatibili con la base dati di Settore gestita dal CSI Piemonte.

Gli elaborati redatti attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica sono l'allegato al PRGC, "Carta geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore", la "Carta delle valanghe" e la "Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica".

SPECIFICHE TECNICHE

Sono riportate di seguito le specifiche tecniche per la consegna in formato digitale dei dati relativi all'aggiornamento del quadro del dissesto (inteso come dissesti, dinamica fluviale e del reticolato idrografico minore, valanghe) e alla cartografia di sintesi.

Sistema di riferimento

Il sistema di riferimento con il quale devono essere forniti i dati è UTM-WGS84 fuso 32N.

Quadro del dissesto

Tutti i dissesti, rappresentati fino a tre coperture geometriche (punti, linee e aeree), devono essere raggruppati per tipologia di dissesto (frane, esondazioni, conoidi e valanghe) e consegnati nel formato di interscambio shapefile (lo Shapefile ESRI è un popolare formato vettoriale per sistemi informativi geografici. Il formato è stato sviluppato e regolato da ESRI ed emesso come (quasi) open source, allo scopo di accrescere l'interoperabilità fra i sistemi ESRI e altri GIS. Di fatto è diventato uno standard per il dato vettoriale spaziale, e viene usato da una grande varietà di sistemi GIS. Da Wikipedia, l'enciclopedia libera).

La tabella associata deve contenere i seguenti attributi:

1. SHAPE: Campo contenente la geometria – automatico
2. ISTAT: Campo Testo, 6 caratteri; il campo deve contenere il Codice ISTAT del Comune di cui si sono rilevati i dissesti

3. TIPO_DISS: Campo Testo, 2 caratteri; il campo deve contenere la sigla della tipologia del dissesto rilevato indicato dalla classificazione del PAI (secondo la tabella 5 di decodifica dei dissesti PAI)
4. LEG_REG: Campo Testo, 4 caratteri; il campo deve contenere la sigla della tipologia del dissesto rilevato secondo le norme da Circ. 7/LAP (secondo la tabella 6)

I nomi dei file dovranno avere la seguente struttura:
 TipologiaDissesto_PRG_TipoGeometria_NomeComune”.
 Di seguito le regole per la denominazione delle cartelle:

TipologiaDissesto	Valori ammessi: Frane, Esondazioni, Conoidi, Valanghe
PRG	PRG
TipoGeometria	Valori ammessi: Aree, Linee e Punti
NomeComune	Nome del comune con l’iniziale maiuscola, nel caso di denominazioni complesse o abbreviazioni non utilizzare simboli di separazione (. , _)

Tabella 1 – Descrizione per la denominazione dei file

Esempio: Frane_PRG_Aree_Bussoleno
 Valanghe_PRG_Punti_BagnoloPiemonte
 Esondazione_PRG_Linee_SMauroTorinese
 Conoidi_PRG_Linee_NizzaMto

Si riporta l’elenco dei valori che possono popolare i campi “TIPO_DISS” e “LEG_REG” della tabella associata allo shapefile, descrittivi del dissesto:

Per i dissesti areali:

TIPO_DISS

Fa
 Fq
 Fs
 Ee
 Eb
 Em
 Ca
 Cp
 Cn
 Va
 Vm

LEG_REG

FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6,
 FA7, FA8, FA9, FA10
 FQ1, FQ2, FQ3, FQ4, FQ5, FQ6,
 FQ7, FQ8, FQ9, FQ10
 FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6,
 FS7, FS8, FS9, FS10
 EeA
 EbA
 EmA
 CAe1, CAb1, CAm1
 CAe2, CAb2, CAm2
 CAm2, CS
 Ve1, Ve2
 Vm1, Vm2

Tabella 2 – Tipologie di dissesto areale

Per i dissesti lineari:

SIGLA_DISSESTO	LEGENDA_REG
Ee	EeL
Eb	EbL
Em	EmL
Va	Ve1, Ve2
Vm	Vm1, Vm2

Tabella 3 – Tipologie di dissesto lineare

Per i dissesti puntuali:

TIPO DISS	LEG_REG
Fa	FA1, FA2, FA3, FA4, FA5, FA6, FA7, FA8, FA9, FA10
Fq	FQ1, FQ2, FQ3, FQ4, FQ5, FQ6, FQ7, FQ8, FQ9, FQ10
Fs	FS1, FS2, FS3, FS4, FS5, FS6, FS7, FS8, FS9, FS10

Tabella 4 – Tipologia di dissesto puntuale

Per completezza nel seguito si riportano le tavole di decodifica dei dissesti del PAI e della legenda regionale.

SIGLA_DISSESTO	DESCRIZIONE
Fa	Area di frana attiva
Fq	Area di frana quiescente
Fs	Area di frana stabilizzata
Ee	Aree di esondazione a pericolosità molto elevata
Eb	Aree di esondazione a pericolosità elevata
Em	Aree di esondazione a pericolosità media o moderata
Ca	Area di conoide attiva non protetta
Cp	Area di conoide attiva parzialmente protetta
Cn	Area di conoide non recentemente attivatasi
Va	Area di valanga pericolosità molto elevata o elevata
Vn	Area di valanga pericolosità media o moderata

Tabella 5 – Decodifica dei dissesti del PAI

LEGENDA_REG	DESCRIZIONE
FA1, FQ1, FS1	Crollo
FA2, FQ2, FS2	Ribaltamento
FA3, FQ3, FS3	Scivolamento rotazionale
FA4, FQ4, FS4	Scivolamento traslativo
FA5, FQ5, FS5	Colamento lento

FA6, FQ6, FS6	Colamento veloce
FA7, FQ7, FS7	Sprofondamento
FA8, FQ8, FS8	D.G.P.V.
FA9, FQ9, FS9	Frane per saturazione e fluidificazione della copertura detritica
FA10, FQ10, FS10	Movimenti gravitativi compositi
EeL, EeA	Area di esondazione a pericolosità molto elevata – lineare, areale
EbL, EbA	Area di esondazione a pericolosità elevata – lineare, areale
EmL, EmA	Area di esondazione a pericolosità media o moderata – lineare, areale
Ve1	Area di valanga pericolosità molto elevata o elevata con interventi di sistemazione assenti, inefficaci o negativi
Ve2	Area di valanga pericolosità molto elevata o elevata con interventi di sistemazione migliorativi
Vm1	Area di valanga pericolosità media o moderata con interventi di sistemazione assenti, inefficaci o negativi
Vm2	Area di valanga pericolosità media o moderata con interventi di sistemazione migliorativi
CAe1	Area di conoide attiva non protetta con pericolosità molto elevata – interventi di sistemazione assenti, inefficaci o negativi
CAb1	Area di conoide attiva non protetta con pericolosità elevata – interventi di sistemazione assenti, inefficaci o negativi
CAm1	Area di conoide attiva non protetta con pericolosità media/moderata – interventi di sistemazione assenti, inefficaci o negativi
CAe2	Area di conoide attiva parzialmente protetta con pericolosità media/moderata - interventi di sistemazione migliorativi
CAb2	Area di conoide attiva parzialmente protetta con pericolosità elevata - interventi di sistemazione migliorativi
CAm2	Area di conoide attiva parzialmente protetta con pericolosità elevata - interventi di sistemazione migliorativi
CAm2	Area di conoide non recentemente attivatasi con pericolosità media/moderata – interventi di sistemazione migliorativi
CS	Area di conoide non recentemente attivatasi – pericolosità media/moderata limitatamente alle aree prossime all'alveo inciso interessato dalla dinamica torrentizia

Tabella 6 – Decodifica dissesti della legenda regionale

Cartografia di sintesi

La rappresentazione della cartografia di sintesi comprende esclusivamente geometrie di aeree. E' necessario quindi produrre un file nel formato di interscambio shapefile (.shp) contenente i seguenti attributi:

1. SHAPE: Campo contenente la geometria – automatico
2. ISTAT: Campo Testo, 6 caratteri; il campo deve contenere il Codice ISTAT del Comune di cui si sono rilevate le classi di sintesi
3. CLASSE : Campo Testo, 5 caratteri il campo deve contenere la sigla della tipologia della classe di sintesi secondo le norme da Circ. 7/LAP (secondo la tabella 8)

Il nome del file dovrà avere la seguente struttura “Sintesi_NomeComune”. Di seguito le regole per la denominazione delle cartelle:

Sintesi	Sintesi
NomeComune	Nome del comune con l’iniziale maiuscola, nel caso di denominazioni complesso o abbreviazioni non utilizzare simboli di separazione (. , _)

Tabella 7 – Descrizione per la denominazione dei file

Es. Sintesi_NizzaMto

Si riporta l’elenco dei valori che possono popolare il campo “CLASSE” della tabella associata allo shapefile, descrittivi della classe di sintesi, con la descrizione:

CLASSE	DESCRIZIONE
I	Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche: gli interventi sia pubblici che privati sono di norma consentiti nel rispetto delle prescrizioni del D.M. 14.01.2008.
II	Porzioni di territori nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 14.01.2008 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo, circostante.
III indifferenziata	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono, nell'insieme, inidonee a nuovi insediamenti e nelle quali eventuali situazioni locali meno pericolose potranno essere identificate per mezzo di studi di dettaglio predisposti nell'ambito di future varianti di piano
IIIa	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia).
IIIb	Porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente
IIIb1	Aree in cui l'attuazione delle previsioni urbanistiche è sospesa sino alla verifica della validità delle opere esistenti con successiva prevista trasformazione in una delle Classi IIIb successive
IIIb2	A seguito della realizzazione delle opere sarà possibile la realizzazione di nuove edificazioni, ampliamenti o completamenti. (IIIb s.s.)
IIIb3	A seguito della realizzazione delle opere di riassetto sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico (vedi punto 7.3. N.T.E). Da escludersi nuove unità abitative e completamenti
IIIb4	Anche a seguito della realizzazione di opere di sistemazione, indispensabili per la difesa dell'esistente, non sarà possibile alcun incremento del carico antropico

IIIc Porzioni di territorio edificate ad alta pericolosità geomorfologica e ad alto rischio, per le quali non è proponibile un'ulteriore utilizzazione urbanistica neppure per il patrimonio esistente, rispetto al quale dovranno essere adottati i provvedimenti di cui alla legge 9 luglio 1908, n. 445

Tabella 8 – Descrizione delle classi di sintesi

Elaborati e archiviazione dei dati

La consegna dei dati in formato digitale deve avvenire mediante due modalità. La prima riguarda le geometrie dei dati nel formato shp, secondo le specifiche indicate sopra, la seconda consiste in una copia di tutti gli elaborati cartacei (carta geomorfologica, carta delle valanghe e carta di sintesi) nel formato PDF o JPG.

I dati dovranno essere memorizzati su supporto digitale tipo compact disk o DVD di ultima generazione.

Nel corso dell'incontro del, relativo al comune di è stato verificato quanto segue:

Professionista geologo incaricato.....

DOCUMENTAZIONE DI ANALISI
Informazioni generali

TIPO DI TERRITORIO: montano / di planura / di collina

1. CARTE TEMATICHE (previste dalla Circ. 7/LAP)

Presente Richiesta

Verifica presenza/assenza di tutte le carte tematiche previste dalla Circ. 7/LAP

1.1 - Supporto topografico adeguato (punto 4.3 Circ. 7/LAP): tipo.....	si	no	
1.1.1 Scala di rilevamento adeguata (punto 4.2 Circ. 7/LAP): scala.....	si	no	
1.2 - Carta geologico-strutturale.....	si	no	
1.3 - Carta geomorfologica e dei dissesti.....	si	no	
1.3.1 I perimetri dei fenomeni di dissesto areale sono chiusi?.....	si	no	
1.3.2 La distinzione dei fenomeni di dissesto areale/lineare è congruente con la scala di rilevamento utilizzata?.....	si	no	
1.3.3 Le diverse tipologie di dissesto sono zonate per differente grado di pericolosità?.....	si	no	
1.3.4 Per la definizione della pericolosità sono stati considerati e cartografati gli interi bacini eventualmente anche al di fuori dei limiti comunali?.....	si	no	
<small>(L'indagine in questo caso può essere ad una scala di minor dettaglio tipo 1:25.000 o considerare solo gli elementi maggiormente penalizzanti)</small>			
1.3.5 I dissesti sono stati indagati e cartografati in tutta la loro estensione eventualmente anche al di fuori del limite comunale?.....	si	no	
1.4 - Carta della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore.....	si	no	
1.5 - Carta delle valanghe.....	si	no	
1.6 - Carta geoidrologica (sondaggi e schema litostratigrafico).....	si	no	
1.7 - Carta dell'acclività.....	si	no	
1.8 - Carta delle opere di difesa idraulica censite (rif. SICOD).....	si	no	
1.9 - Carta della caratterizzazione litotecnica dei terreni.....	si	no	
1.10 - Carta degli eventi alluvionali significativi (se necessaria).....	si	no	
L'eventuale assenza di alcune carte è giustificata nella relazione geologica illustrativa?.....	si	no	
1.11 - Sono presenti porzioni del territorio ubicate a valle di bacini artificiali e potenzialmente interessate da possibili onde di piena in caso di crollo (punto 7 DGR 2-11830/2009)?.....	si	no	
1.12 - Sono riportati nella carta di sintesi o indicati in altra cartografia i limiti di invasione di tali onde di piena?.....	si	no	
1.13 - Sono affrontate le tematiche relative alla sismica?.....	si	no	
1.14 - Sono presenti carte contenenti riferimenti e perimetrazioni "sismiche"?.....	si	no	
1.15 - Sono presenti carte contenenti eventuali indagini "sismiche"?.....	si	no	

1.1 ALTRE CARTE TEMATICHE ED INFORMATIVE

1.1.1 Carta del reticolo idrografico di tutto il territorio contenente distinzione della proprietà dei corsi d'acqua, nodi e tratti critici, tratti intubati.....	si	no	
1.1.2 Verifiche da effettuarsi previste dalla normativa del PAI su:			
- opere di attraversamento (art. 19).....	si	no	
- impianti di trattamento acque reflue, gestione dei rifiuti e di approvvigionamento idropotabile nelle aree Ee, Eb e nelle fasce fluviali.....	si	no	
- stabilimenti, impianti e depositi a rischio di incidente rilevante e degli impianti con materiali radioattivi nelle aree Ee, Eb e nelle fasce fluviali.....	si	no	

2. SCHEDE

2.1 - Rilevamento delle frane (Allegato 2 Circ.7/LAP).....	si	no	
2.2 - Rilevamento dei corsi d'acqua (Allegato 3 Circ.7/LAP).....	si	no	
2.3 - Rilevamento dei conoidi (Allegato 4 Circ.7/LAP).....	si	no	
2.4 - Rilevamento delle valanghe (Allegato 5 Circ.7/LAP).....	si	no	
2.5 - Schede SICOD.....	si	no	

Informazioni specifiche per tipologia di dissesto

3. FASCE FLUVIALI

3.1 - Il PAI individua fasce fluviali nel territorio comunale?.....	si	no	
3.2 - Sono presenti dei limiti B di progetto?.....	si	no	
3.2.1 E' stata effettuata la valutazione del rischio a tergo del limite B di progetto?.....	si	no	
3.2.2 Sono state cartografate le porzioni di territorio interessabili da esondazione per piene con tempo di ritorno di duecento anni?.....	si	no	
3.2.3 Sono in corso di progettazione/realizzazione dei limiti B di progetto?.....	si	no	
3.3 - Sono presenti richieste di modifica delle fasce fluviali per attestazione delle stesse su elementi fisici rilevati alla scala locale (art. 27 NTA Pai)?.....	si	no	
3.4 - Sono presenti areali di esondazione all'interno delle fasce fluviali A e B?.....	si	no	
3.5 - Sono stati considerati eventuali studi effettuati dall'Autorità di Bacino del fiume Po (Sottoprogetto SP1, "Piene e naturalità degli alvei fluviali", Studi di fattibilità e sequenti)?.....	si	no	
3.6 - E' stata allegata la cartografia AdB (PSFF, PAI, etc)?.....	si	no	

4. ESONDAZIONI

4.1 - Il PAI individua aree di esondazione nel territorio comunale?.....	si	no	
4.1.1 Sono dissesti lineari?.....	si	no	
4.1.2 Sono dissesti areali?.....	si	no	
4.2 - Vengono introdotte/modificate aree di esondazione?.....	si	no	
4.2.1 Mediante analisi effettuate senza valutazioni idrauliche approfondite?	si	no	
4.2.2 Mediante analisi effettuate con valutazioni idrauliche approfondite?.....	si	no	
4.3 - Sono stati condotti analisi e rilievi degli elementi fisici naturali ed antropici caratterizzanti il corso d'acqua e il territorio interessato? (DGR 2-11830/2009, all. B).....	si	no	
4.4 - Sono presenti studi idraulici condotti a supporto di progetti di sistemazioni idrauliche?.....	si	no	
4.5 - Sono state tracciate fasce di rispetto laddove non vi siano approfondimenti idraulici?.....	si	no	
4.6 - E' stato redatto il fascicolo di valutazione della rete artificiale? (p.to 6 della DGR 2-11830/2009).....	si	no	
4.7 - Sono presenti fasce di tutela dei corsi d'acqua derivanti dal R.D. 523/1904? (p.to 7 della DGR 2-11830/2009).....	si	no	
4.8 - E' stata verificata l'eventuale esistenza di coperture relative a specifici eventi alluvionali disponibili su siti istituzionali (Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino, Regione, Arpa)?.....	si	no	

5. FRANE

5.1 - E' definita la tipologia dei fenomeni franosi nelle schede?.....	si	no	
5.2 - E' definita la tipologia dei fenomeni franosi nella legenda della carta geomorfologica?.....	si	no	
5.3 - E' indicata l'attività delle frane nella cartografia?.....	si	no	
5.4 - Sono state consultate le Banche dati IFFI/Sifrap?.....	si	no	
5.5 - Sono state riconosciute DGPV?.....	si	no	
5.6 - Interessano ambiti edificati/di prevista edificazione?.....	si	no	
5.7 - E' stata verificata la disponibilità di dati della rete Rercomf (monitoraggi) prodotta da Arpa Piemonte?.....	si	no	
5.8 - E' stata verificata la disponibilità di dati radar-interferometrici su siti istituzionali (Ministero dell'Ambiente, Autorità di Bacino, Regione, Arpa, ecc.)?.....	si	no	

6. CONOIDI

6.1 - Dalle schede dei conoidi si determina pericolosità e magnitudo?.....	si	no	
6.2 - Dalla magnitudo si determinano le aree di invasione della colata?.....	si	no	
6.3 - Sono state consultate le conoidi perimetrate nell'ambito dell'attività di Arpa (2009-2010)?.....	si	no	
6.4 - E' stata rilevata la geomorfologia dei conoide?.....	si	no	
6.5 - Sono presenti parti attive e parti stabilizzate?.....	si	no	

7. VALANGHE

7.1 - Sono stati consultati i dati cartografici e le informazioni storiche contenute nel Sistema Informativo Valanghe di Arpa Piemonte o in quelli gestiti da Amministrazioni Provinciali?.....	si	no	
7.2 - Sono state compilate le schede relative ai singoli siti valanghivi censiti nella Carta delle Valanghe?.....	si	no	
7.3 - Sono stati effettuati approfondimenti sulla pericolosità valanghiva attraverso l'impiego di modelli dinamici secondo le Linee Guida AINEVA?.....	si	no	

